



**COMUNE DI TARANTO**

**DIREZIONE AMBIENTE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA**

***Vico Carducci n. 15 – 74123 TARANTO***

***(Codice Fiscale 80008750731 – Partita IVA 00850530734)***

***[www.comune.taranto.it](http://www.comune.taranto.it)***

***e-mail: [ambiente@comune.taranto.it](mailto:ambiente@comune.taranto.it)***

***PEC: [ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it)***

**PROGETTO DEL SERVIZIO**

**“Servizio di ricovero, custodia, mantenimento e gestione del canile sanitario e rifugi di proprietà comunale”**

## **PREMESSA**

Il Comune di Taranto, in conformità alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 36/2023, alla Legge n. 281/1991, alla L.R. Puglia n. 2/2020 e al relativo Regolamento Regionale n. 14/2023, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici dotati dei requisiti tecnici, professionali e morali previsti dalla normativa vigente, al fine di procedere all'affidamento del servizio pubblico essenziale concernente la gestione complessiva delle strutture per la tutela del benessere animale site nel territorio comunale.

## **OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'affidamento ha ad oggetto la gestione unitaria, integrata e continuativa delle attività di ricovero, mantenimento, assistenza e custodia dei cani randagi, feriti o vaganti, nei limiti delle competenze comunali, presso le strutture di proprietà del Comune di Taranto, come di seguito individuate:

- Canile Sanitario (capacità: circa 70 cani);
- Impianto a stabulazione annesso al canile sanitario (circa 16 cani);
- Canile rifugio di nuova realizzazione (circa 50 cani);
- Impianto a stabulazione libera ubicato in località Paolo VI (circa 70 cani).

Il servizio, si compone delle seguenti macro-attività funzionali:

- **Servizi di ricovero, mantenimento, custodia, cura e benessere animale**

L'operatore economico affidatario è tenuto ad assicurare, per l'intero periodo contrattuale e con copertura continuativa anche nei giorni festivi, l'espletamento delle seguenti prestazioni essenziali:

- accudimento quotidiano degli animali, comprensivo di somministrazione di alimenti (umido e secco, dietetico o terapeutico secondo prescrizione del Direttore sanitario), distribuzione di acqua potabile, toelettatura, igiene individuale e attività di socializzazione;
- gestione comportamentale degli animali attraverso percorsi di rieducazione e riabilitazione, a cura di istruttori cinofili con comprovata esperienza, da impiegarsi secondo un programma settimanale concordato con il Direttore sanitario e da relazionarsi mensilmente alla stazione appaltante;
- classificazione comportamentale dei cani ospitati (gestibili, problematici, aggressivi), al fine di organizzare la permanenza nei box secondo criteri di compatibilità, sicurezza e benessere psicofisico;
- garanzia della presenza costante di personale qualificato, in rapporto proporzionale al numero di animali presenti, e dell'attivazione, in caso di urgenza, del servizio notturno;
- garanzia della continuità delle cure veterinarie iniziate presso il canile sanitario e prosecuzione delle stesse durante l'intera permanenza, nel rispetto delle prescrizioni dell'ASL competente.

- **Pulizia e sanificazione degli ambienti e dei box**

- La gestione deve garantire quotidianamente il mantenimento di elevati standard igienico-sanitari all'interno delle strutture, attraverso:
  - ❖ la pulizia quotidiana dei box individuali, delle aree comuni e delle superfici di deambulazione, inclusi festivi, con l'utilizzo esclusivo di prodotti conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 29 gennaio 2021;
  - ❖ la sanificazione periodica dei locali e delle attrezzature, compresi gli ambulatori veterinari, i magazzini, i servizi igienici e gli spazi adibiti ad uffici o accoglienza;
  - ❖ la manutenzione ordinaria dei box e delle infrastrutture di ricovero (cucce, recinzioni, reti ombreggianti, impianti di scolo, teli, pavimentazioni), con interventi tempestivi in caso di danneggiamento;
  - ❖ l'eliminazione degli scarti organici (peli, deiezioni, residui alimentari) in modo conforme alla normativa ambientale vigente, con tracciabilità del corretto smaltimento.

Tutte le attività dovranno essere svolte sotto la vigilanza sanitaria dell'ASL, nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 281/1991, della L.R. Puglia n. 2/2020 e del R.R. n. 14/2023, nonché delle eventuali ordinanze comunali e del Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Taranto.

L'affidamento comporta l'erogazione continuativa, coordinata e programmata delle seguenti prestazioni:

- **1. RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI**

L'aggiudicatario dovrà garantire la presa in carico, la custodia e il mantenimento degli animali presenti nelle strutture, fino a un massimo stimato di 206 cani, assicurando per ciascun esemplare:

- somministrazione di alimenti e acqua potabile;
- pulizia, toelettatura, attività di sgambatura e di socializzazione;
- vigilanza e assistenza continuativa, anche notturna in caso di necessità;
- accudimento personalizzato in base a esigenze sanitarie, fisiologiche o comportamentali;
- attività riabilitative e rieducative in collaborazione con educatori cinofili certificati. Gli educatori cinofili dovranno trasmettere mensilmente alla stazione appaltante, a mezzo PEC, un rapporto informatico contenente le attività svolte, le osservazioni comportamentali e l'andamento dei percorsi educativi attivati.
- abbinamento compatibile degli ospiti nei box. In prossimità di ogni box dovrà essere affisso, in maniera stabile e leggibile, l'elenco degli identificativi elettronici (microchip) degli animali ivi custoditi.

- gestione dei cani con problematicità comportamentali, con personale specificamente formato.

Ogni animale catturato e preso in carico nel canile sanitario dovrà essere registrato in apposito registro informatizzato, con indicazione della data di ingresso, della scheda di cattura trasmessa dalla ASL, degli interventi sanitari ricevuti, dell'eventuale sterilizzazione, e di ogni ulteriore annotazione rilevante per la futura adozione.

L'affidatario dovrà garantire, nell'ambito della gestione comportamentale degli animali ospitati, l'impiego di almeno due Istruttori/Educatori cinofili professionalmente qualificati, incaricati della pianificazione e dell'attuazione di percorsi di educazione e rieducazione comportamentale rivolti ai cani che ne manifestino la necessità.

In fase di esecuzione, dovranno essere formalmente indicati:

- i nominativi degli educatori incaricati;
- i giorni della settimana in cui opereranno;
- la fascia oraria in cui presteranno servizio all'interno delle strutture.

Gli educatori dovranno operare almeno n.3 (tre) giorni alla settimana, per un minimo di n.3 (tre) ore giornaliere, secondo un programma concordato con il Direttore sanitario. Le attività saranno svolte nel rispetto del metodo dell'addestramento gentile e dell'approccio cognitivo-zooantropologico, escludendo in ogni caso pratiche coercitive, metodi violenti, l'uso di collari a strozzo o a cappio (salvo nei soli casi di comprovata necessità), e qualsiasi forma di punizione fisica.

Uno degli educatori, individuato come referente operativo, sarà responsabile del coordinamento delle attività giornaliere e del rapporto funzionale con il Direttore sanitario.

Ciascun educatore, per ogni cane affidato alla sua cura, dovrà compilare apposite schede informatizzate di valutazione comportamentale e di grado di adottabilità, le quali dovranno confluire nella banca dati interna di gestione e costituiranno elemento imprescindibile nelle valutazioni pre-affido.

Gli animali ospitati dovranno inoltre essere classificati in base alla valutazione del rischio comportamentale, con attribuzione alle seguenti categorie:

- facilmente gestibili;
- parzialmente problematici;
- problematici per aggressività, ulteriormente suddivisi in rischio basso, medio e alto.

Tale classificazione comportamentale dovrà essere utilizzata per ottimizzare la gestione del servizio, assicurare l'adozione di misure precauzionali per i soggetti ad alta criticità, e favorire la più proficua collaborazione con le associazioni di volontariato coinvolte.

## **2. GESTIONE OPERATIVA E STRUTTURALE**

Il soggetto affidatario sarà tenuto a garantire:

- la presenza minima di: un operatore ogni 40 cani nel canile sanitario, e un operatore ogni 50 cani per il canile rifugio e per gli impianti a stabulazione libera, da assicurarsi anche nei giorni festivi;
- la pulizia e la sanificazione giornaliera degli ambienti, anche nei giorni festivi;
- la gestione del registro presenze e dell'anagrafe canina informatizzata;
- la presenza, su richiesta, di un Medico Veterinario comportamentalista;
- il rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) nei prodotti e servizi di pulizia.

Dovrà essere garantita la quotidiana presenza di personale tecnico-amministrativo, con competenze idonee alla gestione delle attività d'ufficio, del pubblico e delle relazioni con le associazioni, in orari prefissati e comunicati al Comune.

L'affidatario dovrà provvedere, con oneri integralmente a proprio carico, all'approvvigionamento e all'utilizzo di tutti i materiali strumentali necessari alla gestione quotidiana, alla custodia e al benessere degli animali ospitati. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tale materiale comprende: cucce, collari, guinzagli, pettorine, giochi per l'arricchimento ambientale, ombreggianti, reti oscuranti, contenitori, presidi di igiene e sicurezza, arredi per aree comuni, e ogni altra dotazione che si rendesse necessaria nel corso dell'esecuzione del servizio.

Inoltre, l'affidatario è tenuto ad assicurare la fornitura e la somministrazione quotidiana degli alimenti a tutti gli animali ospitati, secondo standard qualitativi idonei e nel rispetto delle condizioni sanitarie individuali. La tipologia prevalente degli alimenti (umido, secco, dietetico, medicato) dovrà essere previamente comunicata al Comune di Taranto e autorizzata dal Direttore sanitario delle strutture, mediante presentazione di schede tecniche informatizzate. La preparazione e la somministrazione dovranno tenere conto delle condizioni fisiologiche e/o patologiche dei soggetti (es. animali anziani, debilitati, cucciolate, soggetti con necessità nutrizionali speciali), garantendo la continuità delle cure già iniziate presso il canile sanitario.

L'affidatario dovrà inoltre curare l'organizzazione della convivenza nei box, disponendo gli animali secondo criteri di compatibilità reciproca, con l'obiettivo di prevenire situazioni di disagio, aggressività o stress. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai cani classificati come potenzialmente pericolosi, i quali dovranno essere gestiti con estrema cautela, individuando modalità specifiche di sgambamento e di interazione che garantiscano l'incolumità di operatori, volontari e altri ospiti. Il personale incaricato della loro cura dovrà essere appositamente formato e identificabile, ed è fatto divieto assoluto di assegnare tale compito ad altri operatori non qualificati.

Infine, l'affidatario dovrà gestire, direttamente o con il supporto delle associazioni animaliste autorizzate, tutte le procedure di affido e di adozione degli animali presenti nelle strutture, in

conformità alla normativa vigente, ai regolamenti comunali e alle linee guida regionali. Dovrà altresì garantire la piena tracciabilità amministrativa e sanitaria di ogni adozione, promuovendone l'efficacia e il buon esito attraverso idonee verifiche preliminari e post-affido.

### **3. ACCOGLIENZA E GESTIONE DEI CANI PRESSO IL CANILE SANITARIO**

Presso il canile sanitario potranno essere accolti esclusivamente i cani catturati sul territorio del Comune di Taranto dal Servizio Veterinario dell'ASL TA, i quali dovranno essere sottoposti ai trattamenti previsti dalla normativa vigente, tra cui:

- l'identificazione mediante microchip e iscrizione all'anagrafe canina;
- gli accertamenti clinici e comportamentali;
- le cure veterinarie necessarie;
- la sterilizzazione, ove prescritta.

Tali soggetti dovranno permanere nella struttura per un periodo di osservazione sanitaria di almeno 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data della cattura, salvo casi di restituzione anticipata al legittimo proprietario debitamente identificato.

Qualora vengano abbandonati animali da parte di terzi nelle adiacenze o all'interno delle strutture, l'operatore economico è tenuto a richiedere immediato intervento del Servizio Veterinario dell'ASL TA, per consentire l'attivazione delle procedure di identificazione dell'eventuale proprietario e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di legge.

Tutti i cani presi in carico dall'operatore economico dovranno essere:

- fotografati al momento dell'ingresso;
- iscritti in un apposito registro informatizzato, che dovrà contenere:
  - la data di presa in carico;
  - gli elementi identificativi dell'animale (microchip, segni particolari, razza, sesso);
  - la scheda di cattura trasmessa dalla ASL, recante gli interventi effettuati durante il periodo di osservazione sanitaria;
  - l'elenco delle cure e dei trattamenti somministrati durante la permanenza nel canile sanitario;
  - l'eventuale sterilizzazione, con indicazione della data e delle modalità;
  - gli esami clinici effettuati e i risultati relativi;
  - gli eventuali episodi morbosi riscontrati;
  - ogni annotazione utile a illustrare le peculiarità comportamentali o sanitarie dell'animale, finalizzate a favorire l'adozione consapevole da parte di terzi.

Tutti i dati raccolti dovranno essere resi disponibili all'Amministrazione comunale, al Servizio Veterinario dell'ASL, nonché alle associazioni animaliste autorizzate, al fine di garantire la

massima trasparenza, tracciabilità e tutela dell'animale durante il periodo di permanenza e in vista dell'affido.

Infine, ogni ipotesi di violazione delle norme vigenti (ad es. abbandono, maltrattamento, reati in danno di animali o strutture) dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Direzione comunale competente e al Comando di Polizia Locale, affinché possano essere attivati i procedimenti sanzionatori e penali di competenza.

#### **4. GESTIONE DEI CANI PADRONALI OGGETTO DI RINUNCIA**

Ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale Puglia 7 febbraio 2020, n. 2, il Comune di Taranto, previa apposita istruttoria amministrativa e valutazione caso per caso, potrà disporre l'allocazione di cani padronali oggetto di rinuncia presso le strutture comunali gestite dall'affidatario (canili rifugio o impianti a stabulazione libera).

In tali ipotesi, l'affidatario sarà tenuto a garantire la presa in carico e la gestione dell'animale secondo le medesime modalità, condizioni e standard qualitativi previsti per i cani randagi o abbandonati, ivi comprese:

- la registrazione dell'animale nella banca dati informatizzata;
- la cura sanitaria, la socializzazione e il supporto comportamentale;
- la promozione dell'adozione tramite le associazioni e i canali autorizzati.

In caso di adozione o affido successivo dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione formale al Servizio Randagismo del Comune di Taranto e al Servizio Veterinario dell'ASL TA, al fine di assicurare l'aggiornamento dei registri ufficiali e dell'anagrafe canina regionale.

#### **5. SERVIZI DI AFFIDO, PROMOZIONE DELLE ADOZIONI E COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE**

L'affidatario sarà tenuto a curare, con continuità, efficacia e piena trasparenza, tutte le attività connesse all'affido e all'adozione dei cani ospitati nelle strutture, avvalendosi anche del supporto delle associazioni protezionistiche regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o all'Albo Regionale di cui all'art. 19 della L.R. Puglia n. 2/2020, preventivamente autorizzate dal Servizio Randagismo del Comune di Taranto.

A tal fine, l'affidatario dovrà:

- curare direttamente o in collaborazione con le associazioni tutte le procedure di affido e adozione, nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti comunali e delle linee guida regionali;

- promuovere le adozioni attraverso eventi pubblici, attività comunicative, iniziative educative e campagne di sensibilizzazione, da realizzarsi almeno una volta ogni sei mesi, previa autorizzazione dell'Amministrazione;
- garantire, con cadenza semestrale, il raggiungimento di un numero minimo di adozioni pari ad almeno il 10% degli ingressi registrati nel medesimo periodo. Il mancato conseguimento di tale soglia comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6, comma 1, lett. g) del Regolamento Regionale n. 14/2023;
- predisporre, per ciascun animale, schede comportamentali individuali e relazioni periodiche sull'adottabilità, aggiornate dagli educatori cinofili incaricati;
- agevolare le associazioni autorizzate anche nella gestione delle pratiche di affido diretto e nella consegna a domicilio dei cani adottati, fornendo ogni utile supporto operativo, documentale e logistico.

L'affidatario dovrà altresì:

- favorire e integrare le attività di volontariato svolte da associazioni animaliste regolarmente iscritte e autorizzate, promuovendone il coinvolgimento attivo nella cura, nella socializzazione e nel benessere degli animali;
- consentire l'accesso alle strutture dei volontari, anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, previa intesa con i responsabili dell'impianto e nel rispetto delle condizioni organizzative e sanitarie;
- rendere disponibile alle associazioni animaliste la banca dati informatizzata degli animali ospitati, comprensiva di dati anagrafici, sanitari e comportamentali rilevanti ai fini della promozione dell'affido e della buona riuscita delle adozioni.

In caso di problematiche operative o relazionali tra l'affidatario e le associazioni collaboratrici, le parti dovranno adoperarsi per la risoluzione diretta della controversia tramite un confronto tra il Responsabile del servizio e il Referente associativo designato. Qualora il conflitto non trovi composizione, la questione sarà sottoposta al Servizio Randagismo del Comune di Taranto, che, previa audizione delle parti, adotterà una decisione definitiva e vincolante per entrambi i soggetti coinvolti.

Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione comunale di autorizzare, previa valutazione, la sottoscrizione di accordi di collaborazione o convenzioni specifiche tra l'affidatario e le associazioni animaliste, per la regolazione puntuale delle attività da svolgere in forma integrata e coordinata.

## **6. RELAZIONE CON L'UTENZA E CON LE STRUTTURE ISTITUZIONALI**

L'affidatario è tenuto ad assicurare una corretta, ordinata e tracciabile gestione del rapporto con l'utenza, in particolare per quanto concerne la restituzione degli animali ai legittimi proprietari e la fruizione delle strutture da parte dei cittadini.

- **Restituzione degli animali ai legittimi proprietari**
- La riconsegna degli animali recuperati sul territorio dovrà avvenire:
  - esclusivamente previo accertamento dell'identità del proprietario, mediante esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  - con rilascio di apposita ricevuta del pagamento dei corrispettivi eventualmente previsti, secondo le tariffe e le modalità definite dal Comune;
  - e secondo le procedure operative concordate con la stazione appaltante.
- Nel caso in cui il cane venga ritirato da persona diversa dal proprietario (es. familiare, convivente, conoscente), il ritiro sarà consentito solo previa presentazione:
  - di una delega scritta, datata e firmata dal legittimo proprietario,
  - e della copia del documento d'identità sia del delegante che del delegato.
- Qualora l'animale non sia identificabile tramite microchip, il presunto proprietario (o suo delegato) dovrà fornire:
  - una descrizione dettagliata dell'animale,
  - eventuale libretto sanitario,
  - e almeno una fotografia dell'animale che consenta un raffronto oggettivo, da allegare agli atti amministrativi di riconsegna.
- In ogni caso, ogni criticità riscontrata (mancato ritiro, contestazioni, incertezza sulla proprietà) dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ufficio comunale competente.
- **Fruizione del canile da parte del pubblico**
- Durante gli orari di apertura al pubblico, l'affidatario dovrà garantire la presenza di operatori qualificati e specificamente incaricati, i quali avranno il compito di:
  - accompagnare i visitatori nei reparti in cui sono presenti gli animali adottabili,
  - illustrare le condizioni generali di adozione,
  - fornire le informazioni richieste sugli ospiti visionabili,
  - e vigilare affinché le visite si svolgano in condizioni di sicurezza per le persone e per gli animali.
- Tale attività dovrà essere organizzata nel rispetto degli orari stabiliti e con modalità tali da non interferire con il benessere e la quiete degli animali.

## **7. RAPPORTI CON IL SERVIZIO VETERINARIO ASL**

L’Affidatario dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario dell’ASL TA, il quale:

- esercita la vigilanza igienico-sanitaria e comportamentale;
- coordina le iscrizioni all’anagrafe canina e l’attività di sterilizzazione.

Le visite ai canili, da parte dei veterinari della ASL competente, ovvero da parte dei funzionari ispettivi (Nas, Ministero) dovranno essere consentite in qualsiasi momento. In caso di visite ispettive (es. NAS), fatta eccezione per quelle da parte dei veterinari del Servizio ASL locale, è fatto obbligo al gestore di darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante;

L’Affidatario, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente, dovrà nominare e comunicare sia al Comune che al Servizio Veterinario dell’ASL, un Responsabile del servizio che curi l’applicazione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato. Fatte salve tutte le competenze a carico del Servizio Veterinario dell’ASL, le funzioni, i compiti e le responsabilità a carico del Responsabile del servizio, fino a tale nomina, saranno attribuiti al firmatario del relativo contratto.

## **8. PRESCRIZIONI SPECIALI E DIVIETI**

È fatto espresso divieto all’affidatario di:

- ospitare animali provenienti da Comuni diversi da Taranto;
- accogliere cani a titolo di pensione;
- svolgere attività promozionale per soggetti terzi senza autorizzazione;
- raccogliere fondi autonomamente;
- violare il principio di riservatezza e segreto professionale;

In caso di abbandono di animali da parte di terzi in prossimità o all’interno delle strutture, l’affidatario è tenuto a richiedere tempestivamente l’intervento del Servizio Veterinario dell’ASL al fine di procedere all’identificazione degli esemplari e all’attivazione dei provvedimenti di legge.

È fatto espresso divieto a tutto il personale dipendente dell’affidatario di percepire, direttamente o indirettamente, alcuna forma di compenso, offerta o utilità da parte di soggetti terzi o utenti del servizio.

Il Comune, quale stazione appaltante, esercita il controllo del servizio nelle forme che riterrà più opportune per la verifica della regolare esecuzione.

L’Affidatario assumerà a proprio carico anche la responsabilità verso terzi, derivante dai cani custoditi a qualsiasi titolo, dal personale e dai mezzi impiegati per l’espletamento del servizio stesso, sollevando, pertanto, il Comune dalle già menzionate responsabilità.

## **9. MANUTENZIONE ORDINARIA**

L'operatore economico dovrà garantire interventi di manutenzione ordinaria.

Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti, purché non comportino alterazioni all'aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze come ad esempio manutenzione ordinaria del verde presente nei comprensori, manutenzione dei cancelli di ingresso, interventi di autospurgo per disostruire le condotte, riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento, di ventilazione, riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienico-tecnologici dell'edificio recinti dei box, serrature dei box, pluviali, riparazione o sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti di recinzioni, ringhiere e simili, manutenzione dell'impianto di videosorveglianza, salvo le ulteriori attività di manutenzione che non sono comprese nel suddetto elenco, ma che rientrano comunque nella attività di manutenzione ordinaria ai sensi della normativa vigente

#### **10. MODALITÀ DI APERTURA DELLE STRUTTURE**

Le strutture saranno operative nei seguenti orari:

- Impianto Paolo VI: dalle ore 08:00– alle ore 13:00 e dalle ore 14:30– alle ore 17:30;
- Strutture in via Galeso n.150 : dalle ore 08:00– alle ore 13:00 e dalle ore 13:30– alle ore 19:30.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale di disporre modifiche agli orari.

#### **11. SICUREZZA E RESPONSABILITÀ**

L'affidatario assume integralmente ogni responsabilità verso terzi per danni derivanti da animali, personale e mezzi impiegati. È obbligato al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), nonché alla redazione e aggiornamento del DVR e alla formazione dei lavoratori.

#### **12. SERVIZIO NOTTURNO ED EMERGENZE**

In caso di emergenza, l'aggiudicatario dovrà garantire l'apertura straordinaria delle strutture, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. In caso di sciopero, dovrà garantire comunque la continuità del servizio nei limiti di legge (L. 146/1990).

#### **13. CLAUSOLA SUI BOX IN ESUBERO**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoscrivere apposite convenzioni con enti pubblici o soggetti istituzionali terzi per l'utilizzo dei box eventualmente disponibili in esubero

presso le strutture oggetto del servizio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

In tali ipotesi:

- la gestione logistica e funzionale dei box resterà comunque in capo all'affidatario;
- gli introiti derivanti dalla concessione in uso dei box verranno incassati direttamente dal Comune di Taranto;
- il relativo corrispettivo giornaliero è fissato in € 5,10 (cinque/10), IVA inclusa, per ciascun animale ospitato.

L'affidatario sarà tenuto a collaborare con l'Amministrazione comunale nell'attuazione di tali convenzioni, curando la presa in carico, la gestione e l'assistenza degli animali eventualmente introdotti a seguito delle stesse.

#### **14. SOSTITUZIONI DEL PERSONALE, TURN OVER E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

L'affidatario è tenuto a garantire, senza soluzione di continuità, la piena operatività del servizio anche in caso di assenze temporanee o definitive del personale impiegato, assicurando l'impiego esclusivo di figure professionali dotate dei medesimi requisiti richiesti al personale titolare.

In particolare:

- qualsiasi assenza, anche di un solo giorno, dovuta a malattia, ferie, infortuni o altra causa di forza maggiore, dovrà essere coperta mediante la tempestiva sostituzione con operatori in possesso di titoli di studio, qualifiche professionali ed esperienza lavorativa almeno equivalenti a quelli della figura sostituita;
- le sostituzioni temporanee o definitive dovranno essere comunicate per iscritto alla stazione appaltante, indicando espressamente il motivo, la durata prevista, e il nominativo del sostituto;
- in caso di turn over per cause definitive (es. dimissioni, pensionamenti, maternità, decessi), l'affidatario dovrà comunicare preventivamente per iscritto la sostituzione proposta, allegando il curriculum vitae dell'operatore subentrante, attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti;
- l'affidatario dovrà inoltre garantire la pronta reperibilità e disponibilità di operatori supplenti, al fine di assicurare la copertura immediata di qualsiasi turno non completato per impedimenti sopraggiunti del personale in servizio.

Gli operatori impiegati nel servizio restano esclusivamente alle dipendenze dell'affidatario, il quale ne risponde in via diretta per obblighi, condotta e prestazioni. Resta esclusa ogni forma di responsabilità dell'Amministrazione comunale nei confronti del personale dell'operatore

economico, e si esclude espressamente la possibilità che si costituisca qualsivoglia rapporto di lavoro tra gli operatori incaricati e il Comune di Taranto.

## **15. SCIOPERI E SOSPENSIONI STRAORDINARIE DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto dell'affidamento è qualificato come servizio pubblico essenziale, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146. In ragione di ciò, l'affidatario è obbligato a garantirne l'esecuzione anche in caso di sciopero del proprio personale, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi minimi e procedure di raffreddamento.

Il Comune si riserva la facoltà di disporre la sospensione temporanea del servizio, dandone preventiva comunicazione scritta all'affidatario, nei casi in cui tale sospensione risponda a esigenze di carattere organizzativo, gestionale o amministrativo. Resta salva, tuttavia, la facoltà del Comune di sospendere il servizio con effetto immediato e senza preavviso nei casi di urgenza legati a esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità.

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non comportano responsabilità contrattuale a carico delle parti, purché si tratti di eventi oggettivamente eccezionali, imprevedibili e non imputabili alla volontà dell'affidatario, e che non avrebbero potuto essere evitati nemmeno con l'adozione della normale diligenza professionale.

## **RESPONSABILITÀ CIVILE PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO ASSICURATIVO**

L'operatore economico aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione del servizio e di tutti gli eventi lesivi che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento dello stesso, a qualsiasi titolo, nei confronti del personale impiegato, di terzi, di utenti, di animali, di beni mobili e immobili appartenenti al Comune o a soggetti privati.

## **DOVERI E CONDOTTA DEL PERSONALE INCARICATO DEL SERVIZIO**

Il personale impiegato dall'affidatario per l'esecuzione del presente servizio dovrà svolgere le proprie mansioni nel rispetto dei principi di diligenza, correttezza, riservatezza e collaborazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai criteri di qualità e buon andamento della pubblica amministrazione.

In particolare, ciascun operatore dovrà:

- svolgere le prestazioni di propria competenza con cura, puntualità e senso di responsabilità, favorendo il lavoro di squadra e il coordinamento con tutti gli altri soggetti coinvolti nella gestione del servizio (uffici comunali, strutture sanitarie, associazioni, volontari);

- mantenere un comportamento irreprensibile nei confronti dell'utenza e del pubblico in generale, rispettando le regole di buona educazione, equilibrio relazionale e rispetto del ruolo istituzionale ricoperto;
- osservare rigorosamente il segreto d'ufficio e il dovere di riservatezza relativamente a tutte le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio;
- adottare ogni accorgimento utile a contenere i costi operativi, evitando sprechi di materiali, energia o risorse umane, in ossequio al principio di economicità;
- non accettare alcun tipo di compenso, liberalità o altra utilità da parte di terzi o utenti, a pena di immediata esclusione dal servizio e attivazione delle misure disciplinari previste. È altresì vietato prestare servizi retribuiti a titolo personale nei confronti degli utenti dei servizi comunali;
- segnalare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali modifiche dell'orario o del programma di attività, concordandone la riorganizzazione;
- comunicare senza indugio ai referenti designati dell'Ente qualsiasi disservizio, impedimento o evento anomalo che possa compromettere il regolare svolgimento del servizio.

Ai sensi della normativa vigente, tutto il personale dovrà essere munito di tesserino identificativo rilasciato dall'affidatario, recante:

- fotografia del dipendente;
- numero di matricola;
- data di assunzione;
- nome e ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.

Il tesserino dovrà essere esposto in modo visibile durante l'intero orario di servizio presso le strutture comunali.

## **DURATA DEL SERVIZIO E OBBLIGHI CONTRATTUALI**

La durata del servizio sarà di sei mesi. L'affidatario selezionato sarà tenuto a garantire:

- l'esecuzione delle attività indicate nel presente avviso secondo standard di efficienza, efficacia ed economicità;
- il rispetto integrale degli obblighi di legge in materia di sicurezza, lavoro, ambiente, benessere animale e trasparenza amministrativa;
- la rendicontazione periodica dell'attività svolta, anche mediante strumenti digitali (banca dati, registro informatizzato, report di adozioni, schede comportamentali ecc.);
- la disponibilità a cooperare con l'Amministrazione e con le autorità sanitarie e giudiziarie per ogni eventuale adempimento di vigilanza o controllo.

## **CLAUSOLA SOCIALE E TUTELA OCCUPAZIONALE**

In applicazione della clausola sociale prevista dall'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 21, comma 6, del Regolamento Regionale n. 4/2007, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato ad assorbire prioritariamente il personale già impiegato nel servizio oggetto di affidamento, nei limiti della compatibilità professionale e nel rispetto del CCNL. Il contratto collettivo applicato è il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo.

A tal fine, l'aggiudicatario è obbligato a stipulare, prima dell'avvio dell'attività, una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.V.T.), con riferimento esplicito al servizio in oggetto, avente le seguenti caratteristiche minime:

- massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascun sinistro;
- validità pari o superiore alla durata dell'intero affidamento;
- copertura anche in caso di colpa grave dell'assicurato o del personale dipendente, nonché in caso di dolo da parte dei soggetti di cui l'assicurato debba rispondere a norma di legge;
- esplicita dichiarazione che la polizza non prevede limiti al numero di sinistri per la durata contrattuale.

In alternativa alla stipula di una nuova polizza dedicata, l'operatore economico potrà esibire una polizza già attiva, purché:

- sia dotata delle medesime condizioni sopra riportate,
- e venga integrata da apposita appendice, dalla quale risulti espressamente che la copertura si estende anche al servizio oggetto dell'appalto con il Comune di Taranto.

Il possesso, la validità e la piena efficacia della suddetta copertura assicurativa costituiscono condizione essenziale.

### **IL RUP**

**dott. Giovanni MONACO**